

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 19.10.2009

Titolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali

1. Il Comune di Frascati, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi e dal proprio Statuto, promuove il rispetto, la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale e indispensabile di una morale biocentrica e dell'ambiente.
2. Il Comune di Frascati riconosce agli individui ed alle specie animali non umane il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed anche su proposta degli Organi di vigilanza può adottare provvedimenti per la loro tutela.
3. La città di Frascati, comunità portatrice di elevati valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune di Frascati promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.

Art. 2 - Valori etici e culturali

1. Il Comune di Frascati, in base all'articolo 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali.
2. Il Comune di Frascati opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo dell'intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
3. Il Comune di Frascati valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli articoli 823, 826, 927 e 931 del Codice Civile, esercita la proprietà e la tutela degli animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In applicazione della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente Regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
4. Il Sindaco, anche per adempiere ai compiti affidati in tema di animali dalle leggi e dal presente Regolamento, costituisce un ufficio e nomina un responsabile amministrativo per i diritti degli animali nonché un eventuale Consigliere Comunale delegato a tale scopo.

Art. 4 – Ufficio Tutela degli animali

1. I compiti inerenti la tutela dei diritti degli animali adottati dall'istituendo ufficio sono:
 - Promozione di analisi, studi e programmi di intervento sulla presenza e lo status di animali finalizzati alla risoluzione dei problemi che direttamente o indirettamente gli animali possono avere nel territorio comunale;
 - Promozione della divulgazione alla cittadinanza delle informazioni e delle conoscenze nonché delle eventuali disposizioni amministrative riguardo gli animali offerte dal Comune di Frascati nel settore della tutela e della assistenza degli animali attraverso mass- media, seminari e conferenze, apposite pubblicazioni rivolte in generale ai cittadini, e più in particolare al mondo della scuola, ai giovani, agli affidatari di animali domestici ed a quanti altri amano e/o hanno rapporti con gli animali di città;

- Promuove il coordinamento tecnico funzionale tra i diversi soggetti coinvolti (Enti Pubblici, Forze di Polizia, Istituzioni scolastiche, medici veterinari, associazioni di volontariato, singoli cittadini) al fine di realizzare la diffusione dei valori etici e culturali di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5 - Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto ed ai diritti degli animali ed alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge n. 281/1991 ed alla Legge Regionale n. 34/1997, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere l'effettività delle garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela degli animali.

Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 6 – Definizioni

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, di cui al presente Regolamento, si applica a tutte le specie di animali vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 7 - Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Frascati.

Art. 8 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento in base alla legislazione vigente, non si applicano:
 - Alle attività economiche inerenti l'allevamento di animali o ad esso connesse;
 - Alle specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - Alle attività di disinfestazione, derattizzazione e a tutte le attività imposte da emergenza di carattere igienico – sanitario a condizione che siano svolte in osservanza delle normative di settore;
 - Agli insetti molesti.

Titolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 9 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chi a qualunque titolo tiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da un medico veterinario ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. E' vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati, alzata dal suolo di almeno dieci centimetri, non dovrà essere umida, né posta in luoghi soggetti a ristagni d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.

7. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di cani e gatti che non provvede alla sterilizzazione degli animali, consapevole che la gravidanza non deve essere obbligatoria, deve avere la certezza di collocare i cuccioli senza ricorrere alle strutture pubbliche o gestite dalle associazioni di volontariato.

Art. 10 - Maltrattamento di animali

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti, privarli dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali intraspecifici ed interspecifici tipici della loro specie.
4. E' vietato tenere animali in terrazze o balconi permanentemente o per periodi di tempo comunque non compatibili con il loro benessere psico-fisico, isolarli in cortili, rimesse, box o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, salvo per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica o psichica, in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. Sono altresì vietate tutte quelle operazioni o attività genericamente atte ad esaltarne l'aggressività.
8. E' vietato addestrare animali appartenenti a specie selvatiche.
9. E' vietato utilizzare animali a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
10. E' vietato colorare in qualsiasi modo gli animali.
11. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
12. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento siano essi a trazione meccanica, animale o a mano.
13. E' vietato esporre animali a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da essere considerato nocivo.
14. E' vietato, nel periodo che va dal 14 Maggio al 14 Ottobre di ogni anno, lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole. Nel periodo dal 15 Ottobre al 13 Maggio, è vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi per più di sessanta minuti anche se all'ombra e con i finestrini aperti. A tal fine deve essere apposto in maniera visibile un disco-orario riportante l'orario di inizio della sosta del mezzo con animali a bordo. E' altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
15. E' vietato trasportare o porre animali nel baule dell'autovettura, anche se ferma, quando questo è separato o non è tuttuno con l'abitacolo; il divieto vale anche se il portellone posteriore è parzialmente aperto o sono stati predisposti areatori;
16. E' vietato non garantire agli animali l'alternanza naturale del giorno e della notte salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
17. E' vietato mantenere e/o stabulare animali con strumenti di contenzione che non permettano la posizione eretta e il rigirarsi su se stessi, salvo parere scritto e motivato di un medico veterinario, il quale dovrà stabilire la data d'inizio e fine del trattamento;
18. E' vietato stabulare animali in gabbie con la pavimentazione in rete; tale precetto non si applica a quelle gabbie che hanno una pavimentazione di almeno il 50% della superficie piena;
19. E' vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta del medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento;
20. E' vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, legati al trespolo o senza la possibilità di un rifugio ove nascondersi alla vista dell'uomo; questo rifugio dovrà essere di

- grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere una per soggetto;
21. E' fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovano in natura e di non condurli in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
 22. E' vietata la detenzione ed il commercio su tutto il territorio comunale di animali esotici velenosi per i quali non siano facilmente reperibili gli indispensabili e specifici sieri antiveneno.
 23. E' sempre vietato l'uso di animali vivi per alimentare altri animali, ad esclusione di quelli per cui non sia possibile altro tipo di alimentazione attestata da un medico veterinario. Tale dichiarazione in copia deve essere inviata al Sindaco o suo delegato con l'indicazione dei rivenditori dove si acquistano od ottengono a qualsiasi titolo gli animali per l'alimentazione.
 24. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione, così come impedire l'accesso degli animali all'ascensore condominiale.
 25. E' vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
 26. E' vietato l'uso di collari che provochino scosse elettriche, collari a punte o che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o impedire l'abbaiare naturale.
 27. E' vietato l'uso di collari a strangolo, salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti di cui alla Delibera di Giunta Regionale del 03.09.2004 n°847, che ne attesti la necessità. Il certificato, in originale, dovrà prevedere il periodo di utilizzo e deve sempre accompagnare l'animale.
 28. Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare le unghie ai gatti ovvero praticare la onisectomia, operare la devocalizzazione.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. E' fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie ed è vietato qualsiasi prelievo se non effettuato da personale autorizzato dal Sindaco o suo delegato.
3. La pulizia di fontane, laghetti artificiali o naturali, corsi d'acqua dovrà sempre avvenire notificando tale intenzione almeno 45 giorni lavorativi in anticipo alla data d'inizio dei lavori al Sindaco o suo delegato per i necessari controlli che escludano danni ad animali o che vincolino l'autorizzazione al rispetto di talune condotte.

Art. 12 - Abbandono di animali

1. E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono o per maltrattamento di un animale, ai sensi dell'articolo 727 del Codice penale o del precedente comma, non può detenere animali a qualsiasi titolo.
3. E' fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 13 - Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per l'esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali, detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o

irritanti, in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate con almeno 5 giorni lavorativi d'anticipo.

2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale sono obbligati a segnalare al Sindaco o suo delegato tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza. In detta segnalazione, ove possibile, dovranno essere indicati: la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. Qualora si tratti di avvelenamenti verificatisi in zone agro-silvo pastorali il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, emana conseguenti provvedimenti di temporaneo divieto delle attività venatorie e/o delle altre attività comprese quelle di pascolo, al fine di prevenire il pericolo di avvelenamento di altri animali e/o di persone.
4. Il Sindaco con propria ordinanza prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato dall'avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo ritenuto necessario.

Art. 14 - Attraversamento di animali, rallentatori di traffico, barriere antiattraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri

1. Nei punti delle sedi stradali dove si rilevi un frequente attraversamento di animali, il Comune installa degli idonei rallentatori di traffico.
2. Nel caso in cui sia richiesto per le particolari caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, verranno predisposti appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali e contemporaneamente barriere fisse o mobili antiattraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.
3. Nelle zone sedi di attraversamento in superficie o sotterraneo dovrà essere installata anche apposita segnaletica per segnalare l'attraversamento di animali che dovrà indicare, con apposita figura stilizzata e dicitura per esteso, la specie di volta in volta interessata ai singoli attraversamenti e speciali dispositivi rifrangenti consistenti in una serie di catadiottri che riflettono lateralmente la luce dei fari dei veicoli.
4. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo, di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza anche temporanea di animali domestici o selvatici, devono prevedere, in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per gli animali domestici e forme di tutela diretta per gli animali selvatici e darne comunicazione al Sindaco o suo delegato almeno novanta giorni prima dall'inizio previsto dai lavori. A tal fine il Sindaco o suo delegato, per il tramite dell'ufficio tutela degli animali, potrà far modificare le indicazioni e collaborerà con le associazioni di volontariato presenti sul territorio per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
5. Tale collocazione di norma deve essere ubicata in una zona adiacente al cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita alle gattare/i, od in alternativa a persona incaricata dal Sindaco o suo delegato, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
6. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere reimmessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
7. Ai fini dello sviluppo di una maggiore e migliore conoscenza e del rispetto delle esigenze biologiche, la presenza anche temporanea di animali in aree pubbliche come giardini, ville storiche e parchi deve essere segnalata dal Comune con apposita cartellonistica indicando specie, caratteristiche etologiche, comportamenti umani da favorire e da evitare, eventuali divieti normativi in vigore.

Art. 15 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Frascati secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal detentore a qualsiasi titolo; per i cani sui mezzi di trasporto è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono sempre ammessi al trasporto.

Art. 16 - Divieto di accattonaggio con animali

1. E' fatto assoluto divieto di utilizzare animali di qualsiasi specie, età e/o condizione per la pratica dell'accattonaggio.
2. Gli animali rinvenuti nelle circostanze del comma precedente saranno sottoposti a confisca a cura degli organi preposti in collaborazione con il Servizio Veterinario della ASL competente per territorio. Le spese di cattura e custodia sono a carico del contravventore.
3. Il servizio Veterinario della ASL competente ha compito di verificare le condizioni di salute e benessere degli animali di cui al comma precedente, e nel caso sussistano gli estremi di maltrattamento degli animali.

Art. 17 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. E' fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire direttamente o indirettamente, con qualsiasi mezzo, animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nelle mostre, nelle manifestazioni itineranti, nelle sagre, nei luna park, nelle lotterie, nelle fiere, nei mercati, in qualsiasi tipo di gioco o pubblico intrattenimento.
2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte all'Albo regionale del volontariato od essendo enti giuridici riconosciuti) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione preventivamente autorizzate dal Sindaco per tramite dell'ufficio tutela degli animali.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla disposizione di cui al precedente comma 1, viene disposta la chiusura dell'attività per giorni dieci lavorativi, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento.

Art. 18 – Divieti e regolamentazione di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dal Sindaco o suo delegato come meglio specificato all'art. 23. Non si applica alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati.
2. E' vietata altresì qualsiasi forma di addestramento di animali finalizzata alle attività di cui al presente articolo.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell'attività, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
4. E' vietato l'utilizzo di animali selvatici ed esotici per riprese di cinema, tv, pubblicità. L'utilizzo di animali domestici per riprese di cinema, tv, pubblicità deve essere autorizzato dal Sindaco o suo delegato, per il tramite dell'ufficio tutela degli animali, che fisserà di volta in volta in maniera specifica le modalità di tutela dei soggetti che si intendono impiegare, fra le quali la presenza sul set di un proprio delegato al controllo.

Art. 19 – Sequestro e confisca di animali

1. In attuazione degli articoli 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e salvo i casi di sequestro per violazioni costituenti illeciti penali, quando è accertata una violazione amministrativa alle norme del presente Regolamento, gli organi di vigilanza possono procedere al sequestro nei casi in cui può essere disposta la confisca amministrativa (facoltativa) e dispongono il sequestro nei casi in cui la confisca amministrativa è resa obbligatoria.
2. A sequestro o confisca eseguita le strutture di ricovero degli animali procedono all'affido di essi a chiunque ne faccia richiesta e che possa garantire in maniera documentata il benessere all'animale.
3. Sono a carico dell'autore della violazione o del soggetto obbligato in solido tutte le spese sostenute per la cattura, il mantenimento e la custodia degli animali sequestrati ed avviati presso strutture di accoglienza.
4. Per tutto quanto non previsto, in materia di sequestro e confisca si applicano gli articoli 13, 18, 19, 20 e 22 della legge 689/81 ed il D.P.R. 29.7.1982 n.571.

Art. 20 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 24 ore alla Polizia Municipale e al Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio. Per quanto riguarda i cani la comunicazione va effettuata anche all'ufficio tutela degli animali del Comune che unitamente al Servizio Veterinario competente per territorio si attiverà secondo le disposizioni vigenti in materia.
3. Chiunque rinvenga animali feriti è tenuto a comunicare senza ritardo il loro rinvenimento al Servizio Veterinario dell'Azienda UsL competente per territorio e, se possibile, prestare loro un primo soccorso. Per quanto riguarda cani e gatti la comunicazione va effettuata anche all'ufficio tutela degli animali del Comune che unitamente al Servizio Veterinario competente per territorio si attiverà secondo le disposizioni vigenti in materia.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

Art. 21 – Fuga, cattura, uccisione di animali

1. La fuga di un animale pericoloso dovrà essere immediatamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, al Sindaco attraverso l'ufficio tutela degli animali ed all'Autorità di Polizia. Qualora l'animale non possa essere catturato con i normali metodi di contenimento, l'Azienda USL può richiedere l'intervento della Forza dell'ordine per l'uso di strumenti di narcosi a distanza. Solo quando è minacciata gravemente la pubblica incolumità, il Sindaco, ricevuti i pareri del Servizio Veterinario Azienda USL, può autorizzare l'abbattimento dell'animale.
2. La soppressione dei cani e dei gatti randagi o di proprietà è consentita esclusivamente se gravemente malati e non più curabili o di comprovata pericolosità, con attestazione del veterinario, che la effettua con metodi eutanasici e con trasmissione del certificato di morte al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio ed al Sindaco.
3. Chiunque sia sanzionato ai sensi del presente articolo non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 22 – Pet therapy

1. Il Comune di Frascati promuove nel suo territorio le attività di cura, riabilitazione e assistenza con l'impiego di animali.
2. A condurre le attività dovranno essere persone che dimostrino di aver conseguito titolo di studio allo scopo.
3. La cura e la salute degli umani in queste attività non potrà essere conseguita a spese della salute e dell'integrità degli animali.
4. Quanti vogliano avviare o gestiscono attività di *pet therapy* dovranno accreditarsi presso il Sindaco o suo delegato che farà conoscere queste disposizioni e vigilerà sulla loro applicazione.

5. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l'utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed esotici.
6. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare a programmi di AAA e di TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l'animale fatiche o stress psichici o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psico-fisici temporanei o permanenti, ovvero sfruttamento.
7. Gli animali impiegati in programmi di AAA e di TAA sono sottoposti a controlli periodici relativi al permanere delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego da parte del medico veterinario, in collaborazione con l'addestratore. Gli animali che manifestano sintomi o segni di malessere psico-fisico sono esclusi dai programmi di AAA e TAA e fatti adottare. Al termine della carriera, agli animali viene assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte di associazioni e privati ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.
8. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici e privati gestiti da Onlus o da allevamenti per fini alimentari.

Art. 23 – Allevamento, esposizione e cessione a qualsiasi titolo di animali

1. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette al parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo ai sensi del DPR n.311/2001.
2. Le manifestazioni pubbliche che coinvolgono animali sono soggette ad autorizzazione del Sindaco in relazione al benessere degli animali che si prevede di utilizzare e per i quali gli organizzatori faranno richiesta almeno trenta giorni prima dell'evento, specificando il nominativo del medico veterinario responsabile dell'assistenza zoiatrica presente per tutta la durata della manifestazione, elenco, origine e proprietari di tutti gli animali.
3. E' fatto divieto agli esercizi commerciali fissi di esporre animali dalle vetrine o all'esterno del punto vendita.
4. Sono consentite le esposizioni di animali da affezione o da reddito qualora siano organizzate nell'ambito di eventi e manifestazioni patrocinate dal Comune ed organizzate da gruppi o associazioni senza fini di lucro previa autorizzazione dell'ufficio tutela degli animali sentito il parere del servizio veterinario competente per territorio.
5. Gli animali detenuti all'interno dell'esercizio commerciale per il tempo ritenuto necessario dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti regolarmente e a seconda della specie di acqua e di cibo.
6. Non sono consentite le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita diretta o indiretta di animali.
7. Non è consentita la compravendita di animali fra privati.
8. La vendita degli animali negli esercizi commerciali in possesso delle regolari autorizzazioni previste deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite al punto 3 del presente articolo e all'art. 9 del presente Regolamento, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
9. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie dei volatili e degli acquari e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate rispettivamente al punto 3 del presente articolo e agli artt. 9 - 10 del presente Regolamento.
10. Con Ordinanza Sindacale potranno essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
11. Copia conforme dei registri di carico e scarico degli animali previsti dalle normative nazionali e locali per le attività commerciali, nonché una dichiarazione sulla sorte degli animali invenduti, dovranno essere consegnati dagli esercenti al Sindaco o suo delegato con cadenza trimestrale, per il tramite dell'ufficio tutela degli animali.
12. Non potranno essere effettuate vendite di animali a minori di anni 18 ed a coloro i quali abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.
13. L'attivazione degli impianti gestiti da privati per l'allevamento, l'addestramento, il commercio o la custodia di animali è subordinata al preventivo nulla osta del Sindaco su parere

favorevole delle Unità funzionali di sanità pubblica veterinaria e di igiene e di sanità pubblica della Azienda Usl competente per territorio.

14. La vendita, la cessione a qualsiasi titolo o l'affidamento di animali può avvenire solo dopo i due mesi di vita, in allevamenti autorizzati, negli esercizi commerciali a norma di legge e nel canile comunale, nei canili convenzionati e in quelli privati previo rilascio all'acquirente di un certificato veterinario di buona salute e di almeno una copia di pubblicazione sulle necessità etologiche dell'animale in questione ed informazioni sugli obblighi di leggi e regolamenti. Nelle cessioni gratuite tra privati deve essere data comunicazione all'Ufficio tutela animali. La comunicazione dovrà contenere dati identificativi del cedente, del nuovo possessore e numero identificativo (microchip) all'anagrafe canina.
15. E' vietata qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività.
16. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente Regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per giorni dieci lavorativi e, in caso di recidiva, per giorni trenta lavorativi.

Art. 24 – Macellazione degli animali

1. La macellazione di suini, ovi-caprini, volatili e conigli per uso privato familiare può essere consentita a domicilio ai sensi delle leggi vigenti, previa autorizzazione del Comune ai sensi dell'articolo 13 del Regio Decreto 3298/29, sentito il parere del competente servizio del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL. L'autorizzazione sarà rilasciata a condizione che sia previsto ed utilizzato apposito sistema di stordimento dell'animale ai sensi del Decreto Legislativo 333 del 1998.
2. La macellazione a domicilio dei bovini per uso privato familiare è vietata ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 25 - Inumazione di animali

1. Oltre all'incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito il sotterramento di animali da compagnia di proprietà in terreni di privati cittadini od in aree individuate allo scopo e solo qualora sia stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario dell'Azienda Usl competente per territorio.

Art. 26 – Destinazione di cibo per animali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, come modificato dalla Legge n. 179 del 31 luglio 2002 "Disposizioni in materia ambientale", le associazioni animaliste regolarmente iscritte all'Albo regionale e i privati cittadini che gestiscono strutture di ricovero per animali d'affezione possono rivolgersi alle mense di amministrazioni pubbliche e aziende private per il prelievo dei residui e delle eccedenze derivanti dalla preparazione nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti o crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, da destinare all'alimentazione degli animali ospitati nelle suddette strutture ed in colonie feline. Tali residui ed eccedenze, per il trattamento, sono assimilati ai rifiuti solidi urbani.

Art. 27 – Scelte alimentari

1. Nelle mense di tutte le amministrazioni pubbliche e delle scuole di ogni ordine e grado deve essere garantita, a chiunque ne faccia espressa richiesta, la possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall'uccisione di animali e uova da allevamento all'aperto) oppure vegan (nessun prodotto di origine animale).

Art. 28 – Associazioni animaliste e zoofile

1. Le associazioni animaliste, le associazioni zoofile nonché gli altri enti pubblici e privati il cui statuto preveda precisi compiti di protezione animale collaborano con il Comune per sviluppare il benessere delle popolazioni degli animali urbanizzati e i rapporti fra uomo e animale. A tal fine:

- possono gestire in convenzione strutture di ricovero o aree e locali per l'attività di pronta emergenza veterinaria a causa di incidenti o traumi di vario tipo, per la degenza post-operatoria e/o per terapie, per l'accoglienza dei cuccioli abbandonati e da adottare. Tali strutture dovranno rispettare le normative vigenti in materia in particolare dovrà essere garantito un controllo sanitario di un medico veterinario. Inoltre possono gestire in convenzione servizi comunque intesi collegati al raggiungimento del benessere animale;
 - collaborano alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale ed all'applicazione del presente Regolamento.
2. Il Comune promuove, attraverso l'ufficio tutela degli animali, lo sviluppo dell'associazionismo e lo sostiene attraverso le iniziative e i programmi di cui al presente Regolamento, attraverso finanziamenti di progetti mirati alla tutela delle popolazioni animali.

Titolo IV - CANI

Art. 29 – Detenzione cani, attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene, a qualsiasi titolo, un cane è tenuto a registrarlo all'anagrafe canina e a identificarlo tramite microchip.
2. E' vietata la cessione, il passaggio di proprietà e la vendita di cani non registrati all'anagrafe canina o non identificati tramite tatuaggio o microcip. E' consentito all'ufficio tutela degli animali, sentito il parere del servizio veterinario competente per territorio, di procedere all'adozione temporanea, senza la registrazione o l'identificazione, per il tramite di associazioni animalisti o a singoli privati di provata esperienza, di animali da affezione che siano stati vittime di incidenti o traumi di vario tipo e/o maltrattamenti (tali da essere considerate emergenza veterinaria) e sotto il costante controllo sanitario da parte di un medico veterinario.
3. Il Comune, attraverso la Polizia Locale unitamente all'ufficio tutela degli animali, provvede alla esecuzione di programmi di vigilanza sulla corretta attuazione dell'anagrafe canina; riceve periodicamente del servizio veterinario competente per territorio o dalla struttura convenzionata, i dati di ritorno aggiornati relativi ai cani detenuti sul proprio territorio; ai servizi veterinari compete il monitoraggio del livello di attuazione dell'anagrafe canina e la segnalazione al Comune di eventuali disfunzioni o carenze.
4. Chi detiene a qualsiasi titolo un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
5. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare almeno tre regolari uscite giornaliere e comunque per un totale minimo di 90 minuti.
6. I cani custoditi in box o recinto con spazio all'aperto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere e comunque per un totale minimo di 60 minuti. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 31.
7. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino è fatto obbligo al proprietario o al detentore di segnalarne la presenza con almeno un cartello ben visibile, collocato al limite esterno della proprietà in prossimità dell'ingresso.

Art. 30 - Divieto di detenzione a catena

1. E' vietato detenere cani legati o a catena. E' permesso, per periodi di tempo non superiori ad otto ore nell'arco della giornata, detenere i cani ad una catena di almeno 6 metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 5 e di altezza di metri 2 dal terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità.

Art. 31 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 20; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
2. Per i cani custoditi in box la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 9 per cane. Ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 4.

Art. 32 - Guinzaglio e museruola

1. I cani di proprietà circolanti nelle vie ed in altri luoghi aperti frequentati dal pubblico, nonché nei luoghi in comune degli edifici in condominio, sono condotti con guinzaglio, estensibile o non estensibile, o con museruola. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con entrambi i dispositivi.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. I cani possono essere tenuti senza guinzaglio e senza museruola: anche entro i limiti dei luoghi privati purché non aperti al pubblico e purché detti luoghi siano opportunamente recintati, in modo da non consentirne l'uscita sul luogo pubblico; nelle aree all'uopo predisposte; quando, trattandosi di cani usati per la caccia o da pastore, sono utilizzati per lo scopo; quando sono utilizzati dalle Forze dell'ordine, dalle Forze Armate, per il salvataggio in acqua, in emergenza per calamità naturali e quelli che partecipano a programmi di *pet therapy*.
4. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 33 - Accesso a giardini, parchi ed aree pubbliche, luoghi privati

1. Ai cani muniti di guinzaglio estensibile o non estensibile o museruola accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico compresi i giardini e i parchi, ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere vincolante dell'Ufficio tutela degli Animali, mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.
2. Nei luoghi aperti dove non è presente il pubblico e nelle aree appositamente attrezzate i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola sotto la responsabilità del proprietario e del detentore. I cani di indole aggressiva sono comunque condotti con guinzaglio e museruola.
3. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate ad aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto, dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse e fornite di apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

Art. 34 – Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, sono individuati, ove possibile, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità degli accompagnatori.
3. I proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali.

Art. 35 – Accesso negli esercizi pubblici

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di Frascati.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno. L'esclusione dell'uso della museruola può essere autorizzata dal responsabile dell'esercizio pubblico.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli esercizi che, presentata documentata e motivata comunicazione al Sindaco o suo delegato, per il tramite dell'ufficio tutela animali, predispongano appositi ed adeguati strumenti di accoglienza, atti alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio stesso.

Art. 36 – Cane libero accudito

1. Quale strumento alternativo per la lotta al fenomeno del randagismo e per evitare la reclusione a vita nei canili, ai sensi della legge regionale 34/97 e della Circolare del Ministro della Sanità 14 Maggio 2001 n. 5, il Comune di Frascati riconosce e promuove la figura del cane libero accudito.
2. Le condizioni che rendono possibile il riconoscimento del cane libero accudito vengono definite concordemente, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, dal Servizio Veterinario delle Aziende USL territorialmente competenti, in accordo con le associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali riconosciute operanti sul territorio. Tali associazioni, o i privati cittadini che abitualmente si prendono cura dei cani che vorrebbero far riconoscere come cani liberi accuditi, propongono al Sindaco o suo delegato ed al Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente per il parere tecnico, il riconoscimento dei singoli cani, dei quali assumono l'onere della gestione volta a garantire all'animale i parametri minimi di sostentamento: alimenti e ricovero.
3. I cani liberi accuditi devono essere vaccinati e sterilizzati gratuitamente dal Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente, o da un medico veterinario libero professionista convenzionato con il Servizio Veterinario della Azienda USL territorialmente competente o da un medico veterinario indicato dalle associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'Albo regionale.
4. I cani liberi accuditi devono essere iscritti all'anagrafe canina, muniti di microchip a nome del Comune di Frascati e portare una medaglietta ben visibile con indicati chiaramente i dati relativi al Comune di Frascati - ufficio tutela animali, recapito telefonico del privato cittadino che abitualmente si prende cura dell'animale, con assicurazione per responsabilità civile e penale a nome del Comune.
5. L'onere della responsabilità della proprietà del cane è a carico del Comune.

Art. 37 – Cattura, custodia e restituzione dei cani randagi

1. Il Comune garantisce il servizio permanente di cattura tramite personale addestrato ed attrezzato di cani randagi sul territorio comunale.
2. Alla ASL Servizio Veterinario compete il controllo del suddetto servizio di cattura e custodia per accertare il rispetto delle norme relative alla sanità e al benessere degli animali.
3. Tali operazioni si svolgeranno nel rispetto dell'animale evitando inutili maltrattamenti e, laddove necessario, utilizzando apposite gabbie a scatto. Per i casi particolarmente difficili si farà ricorso all'uso di anestetici a mezzo di cerbottana o fucile previo accordo con il Servizio Veterinario multizonale.
4. Le femmine in allattamento non devono essere separate dalla prole in nessun caso.
5. Gli animali catturati saranno ricoverati presso il canile sanitario comunale e sottoposti, da parte dei Servizi Veterinari a controllo sanitario e verifica della presenza del tatuaggio identificativo; qualora sia possibile risalire al proprietario, il Servizio Veterinario contatterà l'interessato indicando le modalità di ritiro del soggetto.
6. Qualora il cane non risultasse tatuato o iscritto, il Servizio Veterinario provvederà d'ufficio all'iscrizione all'anagrafe canina e applicherà il codice identificativo prima della restituzione; in caso di soggetto randagio, l'animale sarà iscritto all'anagrafe canina e codificato come proprietà del Comune.
7. In deroga al comma 6, il cane può essere reso al proprietario che ne faccia richiesta previa presentazione di certificato di iscrizione all'anagrafe canina.
8. Salvo nel caso di richiesta di ritiro da parte del proprietario, il cane rimarrà nella struttura sanitaria per 60 giorni; trascorso tale periodo, laddove non pervengano richieste di adozione, il soggetto sarà affidato, in base alla normativa vigente, alla struttura del canile rifugio.
9. L'ufficio competente per la tutela degli animali autorizza gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti.
10. Le Associazioni animaliste presenti sul territorio comunale possono collaborare per incentivare ed accelerare le procedure di affidamento dei cani custoditi; l'affido sarà formalmente comunicato al Servizio Veterinario della ASL .
11. E' possibile l'affido temporaneo di cani ricoverati presso il canile sanitario anche prima dello scadere dei 60 giorni, trascorso tale periodo, l'affido diverrà definitivo e l'affidatario diverrà proprietario a tutti gli effetti.

12. L'atto di affido è subordinato a nulla osta sanitario del Servizio Veterinario.
13. Il Comune, in collaborazione con le Associazioni animaliste, promuove iniziative volte a sensibilizzare ed informare i cittadini sui criteri di prevenzione del randagismo.

Art. 38 – Affidamento di cani di proprietà alla struttura pubblica o convenzionata

1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo di un cane, nel caso in cui, per gravi motivi, sia impossibilitato a mantenere presso di sé l'animale, chiede al Comune l'autorizzazione a consegnare il cane alla struttura comunale; nella domanda dovranno essere indicate le cause che impediscono la detenzione del cane ed allegati gli eventuali documenti probatori. Il Dirigente competente si pronuncia sulla domanda entro 15 giorni dal ricevimento.

Art. 39 – Raccolta deiezioni

1. I cani, per i bisogni fisiologici, devono essere condotti negli spazi di terra in prossimità di alberi, negli spazi verdi ed in prossimità degli scolatoi a margine dei marciapiedi. In ogni caso i proprietari o i detentori sono tenuti alla raccolta delle feci emesse dai loro animali, in modo tale da evitare l'insudiciamento dei marciapiedi, delle strade e delle loro pertinenze.
2. Tale obbligo deve essere rispettato anche nelle aree attrezzate dei parchi pubblici, o altre aree ritenute idonee, destinate alle attività motorie, ludiche e di socializzazione degli animali. A tal fine gli accompagnatori dei cani debbono essere muniti di palette ecologiche o altra attrezzatura idonea all'asportazione delle deiezioni. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati alla effettuazione della raccolta delle feci.
3. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri cento dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 40 – Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole del Sindaco o suo delegato e del Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi e non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani nonché a rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 90 giorni.

Art. 41 – Canili ed associazioni di volontariato

1. Presso il Canile Comunale o, in assenza di questo, presso il Canile convenzionato o i Canili convenzionati con il Comune, localizzati in ogni caso al massimo entro le Province confinanti, a garanzia del benessere degli animali ivi detenuti ed ai fini del raggiungimento del numero massimo di adozioni possibili così come previsto dalle norme regionali e nazionali in vigore, dovrà operare - se presente sul territorio - almeno un'associazione animalista riconosciuta di volontariato delegata a tale scopo dal Sindaco o suo delegato.
2. I volontari di ogni Associazione, riconoscibili da un tesserino con foto apposta permanentemente durante le attività, opereranno con la stipula di una propria assicurazione di responsabilità civile e saranno impiegati per svolgere azioni di accudimento e socializzazione dei cani, iniziative periodiche di pubblicizzazione dell'adottabilità dei cani in collaborazione con i Comuni, potendo anche accedere alla visione delle schede sanitarie degli animali ed alla visione dei registri di carico, trasferimento provvisorio e scarico degli animali.
3. Il Canile Comunale o, in assenza di questo, il Canile convenzionato o i Canili convenzionati con il Comune, dovranno assicurare un'apertura oraria quotidiana ai volontari in ogni giorno della settimana e un'apertura in almeno due giorni alla settimana, di cui uno sarà obbligatoriamente il sabato, ai cittadini che vorranno visitare la struttura anche al fine di fare un'adozione.
4. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale o, in assenza di questo, presso il Canile convenzionato con il Comune o i

Canili convenzionati con il Comune, o con garante un'Associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica il Sindaco o suo delegato adotterà un modulo ufficiale per l'operazione.

5. Al rinnovo o alla stipula di una Convenzione o comunque dell'affidamento di cani ad un canile, il Comune dovrà tener conto della Circolare del Ministro della Sanità del 14 maggio 2001 n.5 la quale recita che: "il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte del Comune deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo".
6. Oltre alle sanzioni previste dall'articolo 63, in caso di tre violazioni del presente articolo, la Convenzione fra il Comune ed il Canile viene automaticamente annullata.

Titolo V - GATTI

Art. 42 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattai" o "gattai".

Art. 43 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi che vivono nel territorio comunale appartengono al Patrimonio indisponibile dello Stato.

Art. 44 - Compiti dell'Azienda Sanitaria Locale

1. L'Azienda Sanitaria Locale provvede in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione.

Art. 45 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di informazione in collaborazione con il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria USL competente per territorio e le Associazioni di volontariato animalista.
2. Chi intende accudire una colonia felina deve fare richiesta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL. In caso di accettazione della domanda, verrà rilasciata apposita attestazione che sarà inviata per conoscenza all'Ufficio tutela degli Animali.
3. Al gattai/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
4. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
5. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata dai/dalle gattai/a o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 46 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono curate e tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in collaborazione con l'Ufficio tutela degli Animali le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con le Associazioni animalisti o con i singoli privati che curano le stesse colonie feline, che collaborano con l'Amministrazione, unitamente al competente Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.

Art. 47 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattai/e potranno rivolgersi anche alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

Titolo VI - EQUIDI

Art. 48 - Principi distintivi

1. Il cavallo destinato alla trazione di vetture pubbliche, alle corse ed all'attività ippica in genere non è ritenuto un mero strumento di trazione o sport, ma in quanto essere vivente va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo.
2. Il cavallo non più idoneo al servizio per decisione del vetturino, del proprietario o per mancata idoneità all'abilitazione prevista dal seguente articolo 50, così come i cavalli utilizzati per compagnia o attività sportiva, non potranno essere macellati o ceduti a qualunque titolo per la macellazione.
3. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta atta a ripararli, devono avere sempre disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
4. E' fatto assoluto divieto di tenere equini sempre legati in posta; i box dovranno essere di misura minima di tre metri per tre metri.
5. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
6. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
7. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo nel caso in cui: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono.

Art. 49 - Razze di cavallo idonee per il trasporto pubblico

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione di vetture per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci:
 - T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro
 - Lipizzani
 - Maremmani
 - Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso.
2. Per le licenze attualmente vigenti è autorizzato l'utilizzo di cavalli già in esercizio anche se diversi dalle razze indicate al comma 1), purché ritenuti idonei da specifica certificazione veterinaria.

Art. 50 - Abilitazione del cavallo

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.
2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda USL competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, Servizio Veterinario che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica.

3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata dal contrassegno (tramite vernice indelebile o targhetta in materiale idoneo) applicato dal veterinario sull'animale.
4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario competente per territorio.

Art. 51 – Limitazioni all'uso del cavallo

1. I cavalli che svolgono attività di trazione di vetture pubbliche non possono lavorare per più di sei ore al giorno ed hanno diritto a delle pause adeguate di riposo tra un tragitto e l'altro, in estate da svolgersi all'ombra; i conduttori devono provvedere ad abbeverarli regolarmente.
2. E' fatto divieto di trasportare un numero di persone superiore a quello dei posti per i quali la carrozza è omologata, non a cassetta, e la sola andatura consentita è il passo. E' altresì proibito percorrere strade in salita.
3. Dal 1° giugno al 15 settembre è vietato far lavorare i cavalli dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

Art. 52 - Revoca della licenza

1. Il Comune dispone la revoca della licenza al vetturino in caso di condanna definitiva per maltrattamento di animali, o in caso di macellazione o cessione per la macellazione del cavallo, o in caso di utilizzo di un cavallo privo dell'abilitazione prevista nel precedente articolo.

Titolo VII - VOLATILI

Art. 53 - Detenzione e tutela di volatili

1. I volatili dovranno essere tenuti almeno in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia dovranno essere sempre riforniti.
3. Al fine di contenere l'incremento delle colonie dei colombi di città, per salvaguardarne la salute, per tutelare l'aspetto igienico sanitario e il decoro urbano, nonché per perseguire l'equilibrio dell'ecosistema territoriale:
 - è fatto divieto su tutto il territorio comunale di somministrare in modo sistematico alimenti ai colombi allo stato libero. Il Comune incentiverà, per le persone che stabilmente forniscono mangime a questi animali, la distribuzione di mangime adatto;
 - è fatto obbligo ai proprietari degli stabili di porre in essere quanto necessario per evitare l'insediamento e la nidificazione dei colombi, nel rispetto del benessere degli animali.
4. Le azioni di contenimento del numero dei volatili in libertà o tutela di talune aree, non possono essere esercitate con metodi cruenti.

Art. 54- Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche dei volatili, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
 - a) per un esemplare adulto: due lati della gabbia dovranno essere di 8 volte, ed un lato di 6, rispetto alla misura dell'apertura alare del volatile più grande;
 - b) per ogni esemplare in più, le suddette dimensioni devono essere aumentate del 50%.
2. E' obbligatorio inoltre posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti viaggi a seguito del proprietario, purché non superino le 4 ore, o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie debitamente certificate da un medico veterinario.
4. E' fatto assoluto divieto di:
 - lasciare all'aperto, d'inverno, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
 - strappare e/o tagliare le penne salvo per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso ciò deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e comunque segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;

- amputare le ali o altri arti salvo per ragioni chirurgiche e/o forza maggiore, nel qual caso l'intervento chirurgico deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione; detto certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e comunque segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri;
- mantenere i volatili legati al trespolo;
- detenere chiroterri di qualsiasi tipo sia autoctoni che esotici;
- distruggere, limitare l'accesso, imbrattare con qualsiasi sostanza, avvelenare o porre in essere qualsiasi azione che possa direttamente od indirettamente portare nocumento, anche momentaneo, agli animali che sono nel nido o rifugio ed ai loro genitori. Sono compresi nei nidi o rifugi, anche i cassonetti ripara tapparelle che sono all'interno delle case private o altri immobili;
- danneggiare o distruggere i nidi di uccelli. In caso di restauro o ristrutturazione di un immobile, il proprietario dovrà porre domanda di esecuzione della rimozione all'Ufficio tutela degli animali del Comune;
- effettuare potature di alberi che danneggino o rimuovano nidi o ricoveri utilizzati da uccelli o altri animali.

Art. 55 Della popolazione di Columba livia var.domestica

1. Negli edifici pubblici e privati, e nelle aree pubbliche e private dove si possono verificare nidificazioni o stanziamenti di colombi tali da creare le condizioni favorevoli ad una rapida proliferazione della loro popolazione, in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità del centro urbano, devono essere attuati da parte dei proprietari o dei responsabili degli immobili e delle aree i seguenti interventi:
 - a) pulizia e disinfezione delle superfici necessari al ripristino delle condizioni igieniche;
 - b) Interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
2. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali ed escludere qualsiasi intervento cruento nei confronti dei colombi.
3. Sarà favorita la collaborazione tra cittadini colombofili e il Comune che provvederà, congiuntamente al Servizio Veterinario, a pianificare il controllo della riproduzione e a mettere in atto misure che tendano a contenerne la diffusione. Il Comune individua una o più aree contigue ai luoghi frequentati dai colombi ove i cittadini colombofili autorizzati possono alimentare gli animali.
4. E' vietata la somministrazione di mangime ai colombi in aree non dedicate. I trasgressori saranno puniti con la sanzione amministrativa

Titolo VIII - ANIMALI ACQUATICI

Art. 56- Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici dovranno essere tenuti almeno in coppia.

Art. 57- Dimensioni e caratteristiche degli acquari

3. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a 4 litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati ed in ogni caso non dovrà mai avere una capienza inferiore a 40 litri d'acqua.
4. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
5. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione, l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 58– Divieti

1. E' fatto assoluto divieto di:
 - Lasciare l'ittiofauna in vasche senza l'ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie;
 - Porre ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
 - Conservare ittiofauna viva posta a contatto del ghiaccio;

- Vendere e/o conservare ittiofauna viva all'acquirente non immersa nell'acqua con ossigenatore;
- Uccidere pesci presso l'esercizio di vendita;
- Cucinare e/o bollire viva l'ittiofauna che deve essere uccisa, in modo eutanasico, immediatamente prima di essere cucinata;
- Mantenere l'ittiofauna in vasche non adeguate al soggetto più grande presente; la lunghezza minima del contenitore deve essere otto volte superiore alla lunghezza del corpo dell'animale più grande; oltre a due esemplari, le dimensioni minime sono aumentate del 40% per ogni animale aggiunto;
- Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.
- Spellare animali vivi.

Titolo IX – FAUNA MINORE

Art. 59– Tutela della fauna minore

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella L.R. 5 aprile 1988 n.18, il Comune tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi e cioè: Salamandra pezzata (*Salamandra salamandra gigliolii*), Salamandrina dagli occhiali (*Salamandrina terdigitata*), Geotritone italiano (*Speleomantes italicus*), Tritone punteggiato italiano (*Triturus vulgaris meridionalis*), Tritone crestato italiano (*Triturus carnifex*), Tritone italico (*Triturus italicus*), Rospo comune (*Bufo bufo*), Rospo smeraldino (*Bufo viridis*), Ululone appenninico (*Bombina pachypus*), Raganella italiana (*Hyla intermedia*), Rana dalmatina (*Rana dalmatina*), Rana temporaria (*Rana temporaria*), Rana appenninica (*Rana italica*), Rana verde (*Rana* sinkl. "hispanica");
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili e cioè: Testuggine palustre europea (*Emys orbicularis*), Testuggine di Hermann (*Testudo hermanni*), Tartaruga caretta (*Caretta caretta*), Tartaruga verde (*Chelonia mydas*), Tartaruga liuto (*Dermochelys coriacea*), Lucertola campestre (*Podarcis sicula*), Lucertola muraiola (*Podarcis muralis*), Ramarro occidentale (*Lacerta bilineata*), Geco comune (*Tarentola mauritanica*), Geco verrucoso (*Hemidactylus turcicus*), Orbettino (*Anguis fragilis*), Luscengola comune (*Chalcides chalcides*), Saettone comune (*Elaphe longissima*), Cervone (*Elaphe quatuorlineata*), Natrice dal collare (*Natrix natrix*), Natrice tassellata (*Natrix tessellata*), Biacco (*Coluber viridiflavus*), Colubro liscio (*Coronella austriaca*), Colubro di Riccioli (*Coronella girondica*), Vipera comune (*Vipera aspis*), Vipera di Orsini (*Vipera ursinii*);
 - c) oltre a quelle già protette ai sensi della Legge 11 febbraio 1992, n.157, le seguenti specie autoctone appartenenti alla classe dei Mammiferi: Riccio europeo (*Erinaceus europaeus*), Talpa cieca (*Talpa caeca*), Talpa romana (*Talpa romana*), Toporagno comune (*Sorex araneus*), Toporagno appenninico (*Sorex samniticus*), Mustiolo (*Suncus etruscus*), Crocidura minore (*Crocidura suaveolens*), Scoiattolo (*Sciurus vulgaris*), Ghiro (*Glis glis*), Moscardino (*Muscardinus avellanarius*), Arvicola terrestre (*Arvicola terrestris*), Arvicola di Savi (*Pitymys savii*), Istrice (*Hystrix cristata*), Tasso (*Meles meles*), Puzzola (*Mustela putorius*), Donnola (*Mustela nivalis*), Martora (*Martes martes*), Faina (*Martes foina*), tutte le specie appartenenti all'ordine dei Chiroterti (*Chiroptera*);
 - d) le seguenti specie della classe dei Crostacei: gambero di fiume (*Austroptamobius pallipes*), Gamberetto di fiume (*Palemonetes antennarius*), Granchio di fiume (*Potamon fluviatile*);

- e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. E' tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee.
3. Sono vietati l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
 4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
 5. Il Sindaco o suo delegato può consentire deroghe alla detenzione delle specie animali di cui al precedente punto 2 commi a), b), c), d) ed e) solo ed esclusivamente a Enti o Istituti, pubblici o privati, di ricerca scientifica finalizzati allo studio, alla conservazione, alla gestione, alla protezione dell'ambiente e di tutte le sue componenti, Musei naturalistici, Istituti scolastici e Università, Associazioni animaliste, zoofile, ambientaliste che ne facciano richiesta dietro motivata e giustificata domanda scritta e comunque per finalità non in contrasto con i principi di tutela, di salvaguardia e di conservazione contenuti nel presente Regolamento.
 6. Tali deroghe avranno valore temporaneo, dovranno riportare la durata di validità che non supererà i 12 mesi consecutivi e riporteranno specificatamente il numero di animali detenibili, indicando o allegando per ogni esemplare - ove possibile e successivamente al prelievo o al recupero - il numero di tatuaggio, microchip, targhetta o anello di riconoscimento, immagine del disegno dorsale o ventrale individuale e quant'altro possa rendere chiaramente identificabile l'esemplare destinato alla detenzione.
 7. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare al Sindaco.

Art. 60 Detenzione delle tartarughe palustri della specie Pseudemys, Trachemys, Chrysemys

- 1) E' fatto obbligo ai detentori di tartarughe palustri di origine alloctona di inviarne comunicazione di possesso all'Ufficio Comunale preposto, ad esclusione delle specie ricomprese negli allegati del Regolamento CE per la cui detenzione valgono le norme di cui al precedente art. 59.
- 2) Considerato che tali animali costituiscono una grave forma di inquinamento ambientale per la fauna locale, è fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

Titolo X - INSETTI

Art. 61– Tutela di particolari insetti

1. Alcuni insetti sono parte fondamentale non solo dell'equilibrio ecologico del territorio ma anche del patrimonio culturale e storico della città e sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza.
2. Sono tutelate le farfalle diurne e notturne, i maggiolini, gli scarabei dorati, i grilli, le cicale, le libellule, le lucciole e le api. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.
3. Nei parchi, nei giardini e nelle aree verdi le formiche svolgono un insostituibile ruolo per l'equilibrio ecologico ed è fatto perciò divieto di distruggere i formicai. In caso di particolare ed inderogabile necessità, sarà il Comune di Frascati a provvedere al loro spostamento.

Titolo XI – ANIMALI ESOTICI

Art. 62 - Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge regionale n. 89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni in ambiente naturale sul territorio nazionale.

2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Sindaco per il tramite del Servizio Veterinario Azienda USL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Sindaco per il tramite dell'ufficio tutela degli animali, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Sindaco del comune in cui l'attività di svolge.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975 n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco, su istruttoria a parere favorevole del Servizio Veterinario delle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigente.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio Veterinario dell'Azienda USL accertare:
 - a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Sindaco, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore, ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

Titolo XII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 - Sanzioni

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n.689, per le contravvenzioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia:
 - chiunque violi una delle disposizioni contenute negli articoli 9, 13, 14, 17, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 60 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 (cinquanta) ad euro 350 (trecentocinquanta), con possibilità di addivenire all'estinzione della violazione mediante il pagamento in misura ridotta di euro 100,00 (cento);
 - chiunque violi una delle disposizioni contenute negli articoli 10, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 48, 49, 53, 54, 62 del presente Regolamento è sottoposto a sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 100,00 (cento) ad euro 500 (cinquecento), con possibilità di addivenire all'estinzione della violazione mediante il pagamento in misura ridotta di euro 200,00 (duecento).
2. Dopo due sanzioni il Sindaco dispone di conseguenza la confisca dell'animale.

3. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui ai commi precedenti confluiranno in un apposito capitolo del bilancio comunale dedicato alle iniziative di promozione delle adozioni, alla sterilizzazione dei cani vaganti e a tutte le campagne tese a diffondere una coscienza zoofila.
4. Ai fini di una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, la Polizia Locale, il Sindaco o suo delegato per il tramite dell'ufficio tutela degli animali, in collaborazione con le associazioni animaliste, provvedono alla redazione ed alla diffusione capillare e periodica di campagne informative.

Art. 64- Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato, le Guardie Ecologiche Volontarie, i volontari appositamente segnalati al Sindaco o suo delegato dalle Associazioni riconosciute di Volontariato animalista.
2. La Polizia Municipale e le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato vigilano, ai sensi dell'articolo 13 comma 3 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 532, sulla protezione degli animali durante il trasporto.
3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento il Comandante della Polizia Municipale formerà personale appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione, che opera in sinergia con l'Ufficio Tutela degli Animali ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di Volontariato animalista.
4. Ai sensi delle Circolari del Ministro della Sanità, il Comune esercita con le Guardie Zoofile delle associazioni di volontariato il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 65 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili in precedenti Regolamenti o Ordinanze.